

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2668

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MANNINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(LA PERGOLA)

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146,
recante differimento dell'applicazione della sanzione ammini-
strativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino
alla distillazione

Presentato il 9 maggio 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola — queste ultime da applicarsi a partire dalla campagna vitivinicola 1987-1988 — ha previsto, tra l'altro, al comma 11 dell'articolo 4, la commina-

zione di severe sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei trasgressori delle disposizioni comunitarie concernenti l'obbligo della consegna del vino alla distillazione.

Recenti decisioni adottate in sede CEE in materia di distillazione obbligatoria prevedono che l'Italia debba avviare alla distillazione obbligatoria un volume globale di 14.712.000 ettolitri di vino da tavola.

Tale volume, di gran lunga superiore a quelli consegnati nelle decorse campagne, ha determinato vivo e generale malcontento tra i produttori italiani che sono costretti a consegnare in distilleria gran parte della propria produzione ad un prezzo fortemente penalizzante.

Particolarmente colpiti risultano essere i produttori vinicoli che, pur disponendo di vigneti di modestissima estensione, sono tenuti ugualmente a corrispondere la loro quota d'obbligo.

Le esenzioni, attualmente previste, interessano soltanto i produttori il cui obbligo comporterebbe la consegna in distilleria di un volume di vino inferiore a 5 ettolitri. Ne consegue che anche coloro che hanno prodotto vino per usi esclusivamente familiari sarebbero costretti ad acquistare il vino da avviare alla distillazione obbligatoria.

Del malcontento assai diffuso in seno alle categorie interessate si è resa interprete la Commissione agricoltura della Camera, che ha approvato all'unanimità,

il 28 aprile scorso, la risoluzione presentata dagli onorevoli Lobianco ed altri, con la quale è stata auspicata l'adozione di un provvedimento urgente del Governo per la proroga dell'applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 460 del 1987 nell'articolo e comma citati.

Tenuto conto di tale richiesta e considerato altresì che la Commissione CEE sta esaminando un progetto di regolamento per armonizzare le differenti disposizioni nazionali in tema di sanzioni applicabili per l'inosservanza di obblighi connessi alla distillazione del vino, il Governo ritiene necessario ed urgente, data l'imminente scadenza degli adempimenti preordinati all'attuazione della distillazione obbligatoria, prevedere il differimento dell'applicazione delle correlative sanzioni.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1988.

Differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista della scadenza degli adempimenti imposti per l'attuazione della distillazione obbligatoria del vino, di prevedere un congruo differimento dell'applicazione delle correlative sanzioni amministrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della Commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1988.

COSSIGA

DE MITA MANNINO — VASSALLI — LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.